

REGOLAMENTO
del
Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende
Commerciali e di Spedizione e Trasporto “Mario Negri”

APPROVATO DA MANAGERITALIA, CONFCOMMERCIO E CONFETRA CON ACCORDO DEL 16 GENNAIO 2002, E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 28 GENNAIO 2003, 1° OTTOBRE 2003, 2 DICEMBRE 2003, 27 MAGGIO 2004, 27 DICEMBRE 2004, 6 DICEMBRE 2005, 18 MAGGIO 2006, 20 DICEMBRE 2006, 31 MAGGIO 2007, 29 NOVEMBRE 2008 e 10 DICEMBRE 2008.

REGOLAMENTO

Capo I – Iscritti

- Art. 1 Scopo del Fondo
- Art. 2 Iscrizioni
- Art. 3 Documentazione per l'iscrizione ed il conferimento del trattamento di fine rapporto
- Art. 4 Denunce di iscrizione e di conferimento del trattamento di fine rapporto – variazioni

Capo II – Contributi e conferimento del trattamento di fine rapporto.

- Art. 5 Tipologia e misura dei contributi
- Art. 5bis Conferimento trattamento di fine rapporto
- Art. 6 Posizione dell'iscritto - Obbligo di versamento – Durata – Partecipazione alle spese di gestione
- Art. 7 Scadenze di versamento – Linea di investimento dedicata al trattamento di fine rapporto conferito
- Art. 8 Interessi di mora
- Art. 9 Estratto conto annuale
- Art. 10 Regolarizzazione dei versamenti omessi

Capo III – Prosecuzione volontaria

- Art. 11 Prosecuzione volontaria

Capo IV - Prestazioni

- Art. 12 Prestazioni
- Art. 13 Pensione di vecchiaia
- Art. 14 Istituto estero di previdenza obbligatoria
- Art. 15 Anzianità contributiva – Supplementi di pensione
- Art. 16 Decorrenza della pensione di vecchiaia – Documentazione a corredo della domanda
- Art. 17 Modalità di erogazione della pensione
- Art. 18 Pensione di invalidità
- Art. 19 Accertamento dell'invalidità
- Art. 20 Revisione dello stato di invalidità
- Art. 21 Pensione indiretta
- Art. 22 Pensione di reversibilità
- Art. 23 Misura della pensione ai superstiti
- Art. 24 Figli inabili
- Art. 25 Decorrenza della pensione ai superstiti
- Art. 26 Cessazione della pensione ai superstiti
- Art. 26bis Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso
- Art. 27 Liquidazione della pensione in valore capitale
- Art. 28 Riscatto della posizione dell'iscritto
- Art. 29 Prescrizione del diritto al riscatto della posizione dell'iscritto
- Art. 30 Mantenimento delle coperture assicurative
- Art. 31 Prescrizione rate di pensione non riscosse

Capo V – Disposizioni varie

- Art. 32 Adeguamento delle pensioni
- Art. 33 Trasferimento da o ad altri Fondi
- Art. 33bis Riscatto e trasferimento dell'intera posizione individuale – Norma interpretativa
- Art. 34 Erogazioni assistenziali

- Art. 35 Anticipazioni del trattamento di fine rapporto conferito.
- Art. 35bis Contribuzione addizionale
- Art. 36 Contribuzione relativa al periodo di preavviso
- Art. 37 Contributi di servizio
- Art. 38 Termine per la liquidazione delle prestazioni
- Art. 39 Attribuzione del risultato di esercizio
- Art. 39bis Clausola compromissoria

Capo VI – Disposizioni transitorie

- Art. 40 Consistenza iniziale del conto pensioni e dei conti individuali
- Art. 41 Liquidazione delle prestazioni e trasferimento di posizione in sede di prima applicazione del presente regolamento – Conto individuale di riferimento
- Art. 42 Opzione per la liquidazione in valor capitale della pensione spettante
- Art. 43 Anzianità contributiva pregressa
- Art. 44 Contributi per periodi pregressi

- Art. 45 Riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria dei versamenti
- Art. 46 Cessazione della pensione per gli orfani ante aprile 1990
- Art. 47 Sostituzione del precedente regolamento

Allegati

- Tabella A
- Tabella B

CAPO I

Iscritti

Articolo 1

Scopo del Fondo

1. Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto “Mario Negri” di cui al DPR 26 luglio 1957, n. 780 e successive modificazioni - in seguito richiamato con il solo termine “Fondo” - gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi stipulati dalla MANAGERITALIA (Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) con:
 - la CONFCOMMERCIO (Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese) o con le Organizzazioni ad essa aderenti espressamente autorizzate;
 - la CONFETRA (Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica) o con le Organizzazioni ad essa aderenti espressamente autorizzate;e dai contratti che in futuro verranno stipulati da Manageritalia anche con altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali.
2. Il Fondo gestisce altresì i trattamenti previdenziali complementari derivanti dal trattamento di fine rapporto comunque conferito relativo a dirigenti dell’area contrattuale di cui al comma precedente.

Articolo 2

Iscrizioni

1. Come previsto dallo Statuto, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dirigenti ai quali si applicano i contratti collettivi di cui all’art. 1 (*Scopo del Fondo*), con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica di dirigente e per tutta la durata del rapporto di lavoro con tale qualifica.
2. Possono essere iscritti i dirigenti dipendenti dalle Organizzazioni di cui all’art. 1, (*Scopo del Fondo*) dalle Associazioni a esse aderenti nonché dagli Enti dalle stesse costituiti.
3. L’iscrizione al Fondo è consentita alle aziende e ai dirigenti aderenti alle rispettive Organizzazioni stipulanti di cui all’art. 1 (*Scopo del Fondo*). Laddove manchi tale requisito associativo, si potrà procedere all’iscrizione al Fondo previo consenso delle rispettive Organizzazioni stipulanti.
4. Con il consenso delle Organizzazioni di cui all’art. 1 (*Scopo del Fondo*) e su delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, possono essere iscritti al Fondo i dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie.
5. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti l’ammissione al Fondo comporta l’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo stesso per tutta la durata del rapporto di lavoro e l’accollo dell’aliquota contributiva a titolo di quota associativa o di adesione contrattuale

ricompresa nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.

6. L'iscrizione al Fondo permane anche nel caso di sospensione o risoluzione del rapporto di lavoro in qualità di dirigente fino al momento della eventuale richiesta di riscatto della posizione o di trasferimento della stessa ad altro fondo.
7. I percettori di pensioni dirette di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 12 (*Prestazioni*) rimangono iscritti al Fondo.
8. Possono restare altresì iscritti al Fondo i dirigenti che in seguito a vicende circolatorie delle aziende, quali, ad esempio, il trasferimento di azienda, il mutamento dell'attività aziendale od operazioni straordinarie d'impresa, abbiano perso i requisiti di cui ai commi precedenti, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di iscritta anche per l'azienda cessionaria o trasformata.
9. Nei casi indicati al precedente comma l'iscrizione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione dello Statuto del Fondo e degli atti correlati nonché delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione, mediante apposito accordo sindacale.
10. L'iscrizione al Fondo viene attivata anche per effetto del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto.

Articolo 3

Documentazione per l'iscrizione ed il conferimento del trattamento di fine rapporto

1. Le aziende ed i dirigenti devono trasmettere al Fondo gli elementi necessari per consentire al Fondo stesso di effettuare tutte le operazioni amministrative e di controllo, secondo i criteri stabiliti dal Comitato Esecutivo.

Articolo 4

Denunce di iscrizione e di conferimento del trattamento di fine rapporto – Variazioni

1. Le aziende, preso atto delle norme statutarie e regolamentari, richiedono l'iscrizione al Fondo dei dirigenti assunti o nominati e, pertanto, sono tenute a comunicare al Fondo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'assunzione o dalla nomina del dirigente, oltre l'attività svolta dalle aziende stesse, nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale, data di assunzione in servizio o di nomina con tale qualifica e contratto applicato al dirigente stesso nonché il conferimento del trattamento di fine rapporto; le aziende sono altresì tenute a comunicare entro dieci giorni ogni successiva variazione.
2. Anche il dirigente, preso atto delle norme statutarie e regolamentari, è tenuto a richiedere l'iscrizione al Fondo, a dare comunicazione del conferimento del trattamento di fine rapporto e dell'eventuale scelta tra le linee di investimento ad esso dedicate.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o in caso di sospensione del rapporto stesso per aspettativa senza retribuzione, le aziende sono tenute a darne comunicazione al Fondo entro dieci giorni dall'evento.

CAPO II

Contributi e conferimento del trattamento di fine rapporto

Articolo 5

Tipologia e misura dei contributi

1. Per ogni iscritto in attività di servizio è dovuto al Fondo in applicazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art.1 (*Scopo del Fondo*), un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
2. Il contributo ordinario confluisce nel conto individuale di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*); il contributo integrativo confluisce nel conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo dello Statuto.
3. I contributi debbono essere versati dalle aziende, ancorché il dirigente percepisca o abbia già percepito trattamenti previdenziali a carico del Fondo, nelle misure e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli specifici accordi, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dell'iscritto; quest'ultima viene trattenuta dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione.
4. Il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva sono soggetti a contribuzione, sia ordinaria che integrativa, con le modalità e nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 5 bis.

Conferimento trattamento di fine rapporto.

1. Per i dirigenti di cui all'art. 2 può essere disposto il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto.
2. Il trattamento di fine rapporto conferito confluisce separatamente nella posizione dell'iscritto.

Articolo 6

Posizione dell'iscritto – Obbligo di versamento – Durata – Partecipazione alle spese di gestione

1. La posizione dell'iscritto è composta dal conto individuale di cui all'art. 5 nonché dal trattamento di fine rapporto conferito di cui all'art. 5 bis.
2. Il versamento dei contributi è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto di lavoro, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.
3. Con il versamento dei contributi previsti dai vigenti contratti collettivi e del trattamento di fine rapporto conferito l'azienda ha assolto i suoi obblighi ed è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. Nel caso di mantenimento della posizione dell'iscritto presso il Fondo per oltre due anni dalla data di cessazione dal servizio, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a

carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

Articolo 7

Scadenze di versamento – Linea di investimento dedicata al trattamento di fine rapporto conferito.

1. Il versamento dei contributi al Fondo da parte dell'azienda deve essere eseguito trimestralmente entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio).
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 (*Denunce di iscrizione e di conferimento del trattamento di fine rapporto – Variazioni*), in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, il versamento dei contributi e del trattamento di fine rapporto va effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo.
3. Il versamento del trattamento di fine rapporto conferito è effettuato in quote trimestrali in coincidenza con il versamento dei contributi dovuti per il trimestre successivo. Ai fini della predisposizione del versamento, l'azienda, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare cui si riferiscono le quote di TFR, comunica al Fondo, con le modalità previste, l'ammontare dovuto.
4. Il versamento del trattamento di fine rapporto conferito viene gestito con riferimento ad una o più linee di investimento ad esso dedicate con i termini e le modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione. Per il conferimento tacito è disposto l'impiego con riferimento alla linea di investimento a contenuto più prudentiale nel rispetto della normativa vigente.
5. E' facoltà dell'iscritto esercitare, al momento del conferimento o successivamente, l'opzione per l'impiego del trattamento di fine rapporto conferito con riferimento alla linea di investimento dedicata prescelta tra quelle previste.
6. I termini e le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente sono fissati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
7. Il conto individuale ed il trattamento di fine rapporto conferito sono gestiti separatamente.

Articolo 8

Interessi di mora

1. Le aziende che effettuino i versamenti oltre il termine di cui all'art. 7 (*Scadenza di versamento – Linea di investimento dedicata al trattamento di fine rapporto conferito.*) sono soggette al pagamento degli interessi di mora in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione con una maggiorazione del tasso di interesse legale di non oltre 5 punti.
2. Gli interessi di mora, al netto della quota-parte corrispondente agli interessi legali, da accreditare proporzionalmente alle due componenti della posizione dell'iscritto cui si riferiscono i versamenti eseguiti in ritardo, confluiscono nel conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

Articolo 9

Estratto conto annuale

1. Entro il primo semestre di ogni anno è inviato a ciascun iscritto in attività di servizio l'estratto della propria posizione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione della quota del risultato di esercizio attribuita al conto individuale e dei rendimenti netti del trattamento di fine rapporto conferito. Entro lo stesso termine viene inviato alle aziende l'estratto conto annuale dei versamenti eseguiti. Lo stesso estratto conto annuale è inviato nei termini suddetti, anche agli iscritti per i quali è cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo per i cinque anni seguenti a quello della cessazione di tale obbligo o, se successivo, a quello in cui è pervenuto l'ultimo versamento contributivo a titolo obbligatorio o volontario, nel caso sia stata esercitata la relativa facoltà.
2. I dirigenti e le aziende possono far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro sessanta giorni dalla data dell'invio.

Articolo 10

Regolarizzazione dei versamenti omessi

1. L'azienda che abbia omesso i versamenti dovuti al Fondo è tenuta a regolarizzare la posizione dei dirigenti interessati effettuando il versamento dei relativi importi con le previste maggiorazioni secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il dirigente, qualora l'azienda non provveda ai sensi del comma 1, può egli stesso sostituirsi all'azienda, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca al Fondo idonea documentazione comprovante l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente.
3. Il Fondo, sulla base delle direttive stabilite dal Comitato Esecutivo, ha la facoltà di attivare le opportune azioni giudiziarie di recupero nei confronti delle aziende morose anche nell'interesse dei dirigenti verso i quali si è verificata l'inadempienza.

CAPO III

Prosecurione volontaria

Articolo 11

Prosecurione volontaria

1. L'iscritto dimissionario o licenziato o che comunque perda la qualifica avendo maturato almeno un anno di anzianità contributiva ha facoltà di continuare volontariamente i versamenti. Tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, inoltrando domanda al Fondo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal giorno successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro o di termine del periodo coperto da contribuzione per indennità sostitutiva del preavviso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal pensionato di invalidità che perda il diritto a pensione per revisione ai sensi dell'art. 19 (*Accertamento dell'invalidità*) entro un anno dalla cessazione del trattamento pensionistico.
2. La misura dei versamenti volontari è pari all'importo della contribuzione ordinaria e integrativa fissata per i dirigenti in servizio dai contratti collettivi di cui all'art. 1 (*Scopo del Fondo*), costituito dalle quote a carico dell'azienda e del dirigente. Ricorrendone le condizioni può anche essere disposto il conferimento esplicito del trattamento di fine rapporto.
3. Il ritardo del versamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 8 (*Interessi di mora*).
4. L'omissione contributiva per un periodo superiore ad un anno da parte di un iscritto in prosecuzione volontaria comporta la perdita del diritto alla prosecuzione stessa.
5. In quest'ultimo caso, l'iscritto che non abbia nel frattempo riscattato la posizione individuale o ottenuto una delle prestazioni previste dal presente Regolamento può presentare, pena la decadenza, entro il termine di un anno, una nuova domanda di autorizzazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; l'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
6. Non sono ammessi versamenti volontari per periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.
7. Ai fini del diritto alle prestazioni la contribuzione volontaria é equiparata a quella obbligatoria.

CAPO IV

Prestazioni

Articolo 12

Prestazioni

1. Le prestazioni del Fondo consistono in:
 - a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti;
 - d) liquidazione in capitale.
2. Tutte le prestazioni e le anticipazioni consentite sono erogate su domanda degli interessati, da indirizzare al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le prestazioni pensionistiche, in qualunque forma erogate, fanno carico al conto pensioni di cui al comma 2 dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

Articolo 13

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che alla data della domanda di pensionamento possa far valere nel Fondo almeno 15 anni di anzianità contributiva, costituita a seguito della contribuzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'anzianità contributiva minima di cui al presente comma è ridotta a 14 anni e, successivamente, di un ulteriore anno ogni biennio fino al limite di 5 anni.
2. L'importo annuo della pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'ammontare della posizione maturata dall'iscritto alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella A, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi interi costituenti la frazione di anno.
3. L'ammontare della posizione dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione o delle altre prestazioni di cui ai successivi articoli, salvo quanto in essi specificatamente disposto, si ottiene sommando alla posizione maturata al termine dell'ultimo anno per il quale il Fondo ha provveduto all'attribuzione della competente quota del risultato d'esercizio e del rendimento netto annuale relativo al trattamento di fine rapporto conferito ai sensi del comma 3 dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*), i contributi ordinari e il trattamento di fine rapporto conferito pervenuti successivamente, sino alla data della liquidazione. I criteri di attribuzione del rendimento del trattamento di fine rapporto conferito per la frazione di esercizio in cui è richiesta la liquidazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. All'iscritto è data facoltà, all'atto del pensionamento per vecchiaia, di richiedere la liquidazione in forma di capitale anche di una frazione della posizione dell'iscritto, secondo le modalità previste al successivo art. 27 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*); in caso di esercizio di detta facoltà, l'importo della pensione da erogare è determinato con riferimento alla posizione dell'iscritto residua.

4bis. La liquidazione della pensione di vecchiaia sottoforma di rendita è consentita semprechè l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, c. 6 e 7, della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel caso in cui venga meno l'obbligo di contribuzione al Fondo prima del compimento dell'età di cui al comma 1, l'iscritto che abbia maturato l'anzianità contributiva di quindici anni, conserva il diritto alla pensione di vecchiaia, che viene comunque liquidata, su domanda dell'iscritto, alla maturazione degli altri requisiti previsti.

Articolo 14

Istituto estero di previdenza obbligatoria

1. In luogo del trattamento pensionistico da parte di un Istituto italiano gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, il dirigente può far valere, come requisito per il diritto a pensione del Fondo, la percezione di una pensione da parte di omologo Istituto estero; rimangono comunque fermi i requisiti di età e di anzianità previsti nell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*).

In tal caso, alla domanda di pensionamento al Fondo deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dallo stesso Istituto, da cui risulti l'effettiva erogazione della pensione.

Articolo 15

Anzianità contributiva – Supplementi di pensione

1. Per anzianità contributiva si intendono i soli periodi per i quali risultino versati i contributi previsti dall'art. 5 del presente Regolamento. Nel caso di versamenti contributivi in misura inferiore all'importo dovuto, l'anzianità contributiva del dirigente è ridotta in misura proporzionale.

2. Il pensionato che inizi un nuovo rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione al Fondo ha diritto, al compimento di ogni triennio di contribuzione dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro, ad un supplemento di pensione, il cui importo risulta dal prodotto della posizione dell'iscritto costituitasi con i contributi e il trattamento di fine rapporto conferito versati successivamente all'ultima liquidazione ed il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella A, corrispondente all'età raggiunta alla data di decorrenza del supplemento di pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*).

3. Il supplemento di pensione spetta comunque all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora questa intervenga prima del compimento del triennio di cui al comma 2.

Articolo 16

Decorrenza della pensione di vecchiaia – documentazione a corredo della domanda

1. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La pensione di vecchiaia di cui all'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*) non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. A corredo della domanda debbono essere trasmessi una copia di un documento di riconoscimento e le attestazioni dell'azienda inerenti la cessazione del rapporto, della contribuzione e del conferimento del trattamento di fine rapporto.
3. La pensione può essere liquidata soltanto dopo l'acquisizione da parte del Fondo di copia del libretto di pensione o altro idoneo certificato rilasciato dal competente Istituto gestore dell'assicurazione generale obbligatoria attestante l'avvenuta liquidazione della pensione e la relativa decorrenza.

Articolo 17

Modalità di erogazione della pensione

1. Le pensioni di cui al presente Capo sono corrisposte in tredici mensilità; la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre, insieme alla dodicesima.

Articolo 18

Pensione di invalidità

1. Il dirigente in attività di servizio che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento acquisisce il diritto alla pensione di invalidità nel caso in cui contragga una invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro in qualità di dirigente e una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche in misura non inferiore del 60%.
2. L'ammontare annuo della pensione di invalidità si determina moltiplicando l'importo della posizione dell'iscritto alla data di liquidazione per il coefficiente di trasformazione dell'allegata Tabella B, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione; per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età intera compiuta dall'iscritto, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore e inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi interi costituenti la frazione di anno.
3. Qualora alla data di decorrenza della pensione di invalidità l'anzianità contributiva del beneficiario risulti inferiore a quindici anni, il conto individuale di cui al comma 2 dell'art. 5 (*Tipologia e misura dei contributi*) è maggiorato, con criterio di proporzionalità, delle annualità contributive necessarie al raggiungimento dei quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti, comunque, delle annualità che il beneficiario avrebbe potuto versare sino al compimento dell'età minima di pensionamento per vecchiaia.
4. La maggiorazione prevista al comma 3 fa carico al conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).

5. Su richiesta dell'iscritto, l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto può essere considerato utile per la determinazione della pensione di invalidità mediante trasformazione in rendita con i criteri previsti al comma 2.
In ogni caso esso non dà luogo alle maggiorazioni di cui al comma 3 previste per il conto individuale.
6. La maggiorazione di cui al comma 3 non è applicabile alla parte di conto individuale costituita dalla contribuzione addizionale di cui all'art. 35 bis (*Contribuzione addizionale*)

Articolo 19

Accertamento dell'invalidità

1. L'accertamento del grado di invalidità è effettuato a cura del Fondo.
2. Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidità è demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma.
L'accertamento del Collegio Medico è definitivo.
3. L'onorario del componente il Collegio cui al comma 2 da lui designato è, in ogni caso, a completo carico dell'iscritto.
4. Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio Medico o ad accertamento di revisione che non diano luogo al riconoscimento della invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente nella misura del cinquanta per cento ferma restando la previsione di cui al comma precedente.
5. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 20

Revisione dello stato di invalidità

1. Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidità possono essere disposte dal Fondo dopo la scadenza del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione.
2. L'erogazione della pensione è sospesa nel caso in cui il pensionato rifiuti di sottoporsi alla verifica delle condizioni fisiche che hanno dato luogo alla liquidazione della pensione di invalidità. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata.
3. L'erogazione della pensione è altresì revocata qualora a seguito di revisione si accerti la cessazione delle condizioni di invalidità. In tal caso il Fondo dispone la ricostruzione della posizione dell'iscritto secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dal Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di

invalidità a favore del de cuius è adottato con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 19 (*Accertamento dell'invalidità*).

Articolo 21

Pensione indiretta

1. In caso di morte di iscritto in attività di servizio e non pensionato o in prosecuzione volontaria che, al momento del decesso, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva costituita a seguito della contribuzione di cui all'art. 5 del Regolamento, salvo il caso di esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto di cui all'art. 26 bis (*Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso*), spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni, una pensione indiretta nella misura indicata nel successivo art. 23 (*Misura della pensione ai superstiti*).
2. Il predetto limite di età per gli orfani è elevato a 21 anni nel caso di frequenza di scuola media o professionale e a 26 anni nel caso di frequenza universitaria, nei limiti, tuttavia, della durata del corso legale di laurea.
3. In mancanza di coniuge e figli con diritto a pensione, questa spetta ai genitori, se a carico, nella misura indicata nel successivo art. 23 (*Misura della pensione ai superstiti*). I genitori si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.
4. I beneficiari di cui ai commi precedenti aventi titolo alla pensione indiretta, anche con riguardo a quanto previsto nel 4° comma dell'art. 27 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*), hanno facoltà di opzione, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 25 (*Decorrenza della pensione ai superstiti*) per il riscatto della intera posizione dell'iscritto, determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*). In tal caso il coniuge che concorra con altri aventi diritto ha diritto alla attribuzione di una quota del riscatto complessivo pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. Una volta erogata la prestazione la scelta non è revocabile.

Articolo 22

Pensione di reversibilità

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili in favore dei superstiti indicati nell'art. 21 (*Pensione indiretta*) secondo la ripartizione prevista ai commi 1 e 3 del successivo art. 23 (*Misura della pensione ai superstiti*) e le modalità di cui all'art. 25 (*Decorrenza della pensione ai superstiti*).

Articolo 23

Misura della pensione ai superstiti

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente, a norma dell'art. 18 (*Pensione di invalidità*):
 - a) per il coniuge superstite e gli orfani:
 - 60 per cento per un superstite;
 - 80 per cento per due superstiti;

- 100 per cento per tre o più superstiti;
- b) per i genitori a carico:
 - 40 per cento per ciascuno di essi.
- 2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.
- 3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al presente Regolamento ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
- 4. Qualora venga a cessare il diritto a pensione di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 24

Figli inabili

- 1. I figli e le figlie maggiorenni a carico del dante causa, i quali alla morte di quest'ultimo, siano riconosciuti inabili al lavoro generico in modo assoluto e permanente sono equiparati, ai fini del diritto a pensione indiretta o di reversibilità, ai figli di età inferiore ai 18 anni.
- 2. Per l'accertamento dell' inabilità valgono le stesse norme di cui all'art. 19 (*Accertamento dell'inabilità*).

Articolo 25

Decorrenza della pensione ai superstiti

- 1. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del dirigente in servizio o in prosecuzione volontaria o del pensionato diretto, sempreché gli aventi diritto presentino domanda al Fondo, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro due anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento d' arretrati, dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Articolo 26

Cessazione della pensione ai superstiti

- 1. Perdono il diritto alla pensione:
 - a) il coniuge superstite, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;
 - b) i figli, al compimento del 18° anno di età, o in età superiore, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 (*Pensione indiretta*);
 - c) i figli inabili di età superiore a quelle massime previste dall'art. 21 (*Pensione indiretta*) quando venga a cessare lo stato di inabilità.

Articolo 26 bis.

Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso

- 1. Ferma restando la disciplina del Fondo che in caso di decesso dell'iscritto prevede, in

presenza dei requisiti indicati, la liquidazione delle prestazioni pensionistiche indirette di cui all'art. 21 (*Pensioni indirette*) od il riscatto di cui all'art. 28 (*Riscatto della posizione dell'iscritto*) in favore di determinati familiari, è facoltà dell'iscritto di esercitare, al momento dell'iscrizione e successivamente anche a modifica della scelta iniziale, l'opzione per il riscatto della posizione maturata, in caso di decesso, in favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati in sostituzione di quelli indicati nell'art. 21 (*Pensioni indirette*).

2. L'opzione di cui al comma precedente non riguarda i pensionati del Fondo per i quali resta ferma, in caso di decesso, la disciplina sulla reversibilità della pensione.
3. L'efficacia dell'opzione per il riscatto e della scelta di designazione di cui al comma 1 è subordinata alla comunicazione al Fondo da parte dell'interessato da effettuare a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 27

Liquidazione della pensione in valore capitale

1. Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale di una frazione della posizione individuale; tale frazione, salvo quanto previsto al successivo art. 42 (*Opzione per la liquidazione della pensione in valor capitale della pensione spettante*) non può superare il cinquanta per cento della posizione stessa.
2. La suddetta facoltà, da esercitare con la domanda di liquidazione del trattamento pensionistico, comporta la liquidazione degli eventuali supplementi di pensione, ai sensi dell'art. 15 (*Anzianità contributiva – supplementi di pensione*), nella stessa forma.
3. La facoltà di richiedere la liquidazione del trattamento pensionistico in forma di capitale non è prevista per gli aventi diritto alla pensione di invalidità, alla pensione indiretta ed alla pensione di reversibilità salvo, per la pensione di invalidità, quanto previsto nel comma 5 dell'art. 18 (*Pensione di invalidità*).
4. Salvo il caso di una diversa opzione dell'iscritto a norma dell'art. 26 bis (*Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso*), ai superstiti di cui all'art. 21 (*Pensione indiretta*) dell'iscritto il quale, avendo esercitato la facoltà di liquidazione di parte del trattamento pensionistico in forma di capitale, deceda prima della effettiva liquidazione del trattamento stesso, spetta, oltre alla reversibilità della pensione determinata sulla base della posizione dell'iscritto residua, il valor capitale richiesto dall'iscritto deceduto.

Articolo 28

Riscatto della posizione dell'iscritto

1. L'iscritto trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio, può richiedere nei seguenti casi il riscatto della propria posizione, sempreché non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo:
 - a) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 2 (*Iscrizioni*), prima di aver maturato

- l'anzianità contributiva minima che dà titolo alla pensione di vecchiaia, sempreché non si avvalga della facoltà prevista all'art. 11 (*Prosecuzione volontaria*);
- b) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 2 (*Iscrizioni*) avendo maturato l'anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dell'art. 13 ma si trovi in età inferiore di uno o più anni a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia.
- c) qualora perda le connotazioni di cui all'art. 2 (*Iscrizioni*), avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età richiesti per la pensione di vecchiaia del Fondo, ma si trovi nell'impossibilità di ottenere la corrispondente prestazione da parte dell'assicurazione generale obbligatoria; in tal caso la domanda va corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione di responsabilità resa con atto sostitutivo di notorietà in cui si attestino:
 - la circostanza suddetta;
 - gli enti di previdenza obbligatoria a cui l'interessato è stato iscritto;
 - la espressa dichiarazione di non essere stato iscritto ad altri enti oltre a quelli indicati;
 - certificazione rilasciata dagli enti menzionati da cui risulti la propria posizione assicurativa ai fini del pensionamento.

2. In caso di decesso dell'iscritto verificatosi:

- a) in attività di servizio prima di aver maturato cinque anni di anzianità contributiva; oppure
 - b) avendo già cessato di contribuire prima di aver maturato quindici anni di anzianità contributiva e questi non si sia avvalso della facoltà di richiedere il riscatto della propria posizione;
- la posizione dell'iscritto stesso può essere riscattata dai superstiti di cui all'art. 21 (*Pensione indiretta*) salvo sia stata esercitata l'opzione a norma dell'art. 26 bis (*Opzione dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso*), per il riscatto della propria posizione a favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati.

Articolo 29

Prescrizione del diritto al riscatto della posizione dell'iscritto

1. Il diritto al riscatto della posizione dell'iscritto di cui all'art. 28 (*Riscatto della posizione dell'iscritto*) si prescrive ai sensi dell'art. 2946 e seguenti del Codice Civile con il decorso di 10 anni.
La prescrizione decorre dalla data di cessazione dell'obbligo di contribuzione o, se successiva, da quella in cui è pervenuto l'ultimo versamento a titolo obbligatorio o volontario, nel caso sia stata esercitata la relativa facoltà.
2. I superstiti di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'art. 28 (*Riscatto della posizione dell'iscritto*) perdono il diritto al riscatto della posizione individuale qualora non ne facciano richiesta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci anni dalla morte del dirigente.
3. Scaduto il termine di prescrizione, le posizioni degli iscritti di cui non sia stato richiesto il riscatto da parte degli aventi diritto confluiscono nel conto generale di cui al comma 1, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*).
4. In caso di successiva ripresa della contribuzione da parte del dirigente, il Fondo provvede,

ai soli fini del conseguimento del trattamento pensionistico, alla ricostituzione della sua posizione individuale, da prelevare dal conto generale in cui è confluito a norma del comma 4, con criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Mantenimento delle coperture assicurative

1. Il dirigente che perda tale qualifica dopo aver maturato 15 anni di anzianità contributiva senza aver ancora raggiunto l'età minima per il pensionamento di vecchiaia continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e di morte, conservando il diritto a percepire, ai sensi dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*), la pensione di vecchiaia, semprechè non abbia richiesto il riscatto o il trasferimento della propria posizione.
2. Il dirigente che perda tale qualifica con una anzianità contributiva inferiore ai 15 anni ma superiore ai 5 anni resta coperto dal rischio di invalidità e di morte per la durata di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio, sempre che non abbia richiesto il trasferimento della propria posizione ai sensi del successivo art. 33 (*Trasferimento da o ad altri fondi*). Nel caso di iscritti in attività di servizio con anzianità contributiva di almeno 5 anni, per i quali vengano sospesi i versamenti per aspettativa non retribuita di durata superiore ai 12 mesi, le coperture per i rischi di invalidità e morte sono conservate per la durata massima di 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa.
3. Ai fini delle prestazioni connesse alle coperture di cui al comma 2 deve essere versata la contribuzione per il periodo compreso tra la cessazione dal servizio ovvero dall'inizio del periodo di aspettativa e la data di decorrenza delle prestazioni stesse.

Articolo 31

Prescrizione rate di pensione non riscosse

1. Le rate di pensione già liquidate e non riscosse si prescrivono entro cinque anni dal giorno della loro liquidazione.

CAPO V

Disposizioni varie

Articolo 32

Adeguamento delle pensioni

1. Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, prevista dall'art. 15 dello Statuto (*Bilancio annuale*), il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare, compatibilmente con dette risultanze, una maggiorazione, con decorrenza 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno dodici mesi.

Articolo 33

Trasferimenti da o ad altri Fondi

1. Il dirigente che, per l'attività in precedenza esercitata con qualifica o in settori diversi, sia stato iscritto ad altro Fondo di previdenza complementare, ha facoltà di chiedere il trasferimento al Fondo dell'ammontare dell'accantonamento esistente presso il Fondo di provenienza.
2. Tale accantonamento viene accreditato alla posizione dell'iscritto interessato, con riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza. Non viene conteggiata l'anzianità contributiva risultante da periodi coincidenti con contribuzione al Fondo e/o con trasferimenti al Fondo stesso proveniente da altre forme di previdenza complementare.
3. Per gli accantonamenti trasferiti al Fondo dal 1.1.2007, si applicano le disposizioni regolamentari introdotte con effetto da tale data relative al trattamento di fine rapporto conferito.
4. Per i trasferimenti comprensivi di trattamento di fine rapporto conferito pervenuti da altra forma di previdenza complementare anteriormente alla data del 1.1.2007 resta ferma la destinazione al conto individuale con l'applicazione della disciplina regolamentare ad essa relativa.
5. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento della propria posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
6. L'iscritto ha facoltà, decorsi 2 anni dall'iscrizione al Fondo o, se successiva, dalla data del primo conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto, di trasferire l'accantonamento derivante da detti conferimenti del trattamento di fine rapporto ad altra forma pensionistica.
L'opzione non è consentita per il conto individuale.
7. L'ammontare della posizione dell'iscritto alla data del trasferimento è determinato con l'applicazione del criterio previsto dall'art. 13, comma 3.

ARTICOLO 33 bis

Riscatto e trasferimento dell'intera posizione individuale – norma interpretativa.

Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*), per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale e l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto conferito di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nell'art. 9 del regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2002, e quindi il diritto al riscatto della posizione dell'iscritto previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 28 (*Riscatto della posizione dell'iscritto*) del vigente regolamento del Fondo e alla liquidazione del conto di previdenza della regolamentazione in vigore prima dell'1/1/2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza, deve intendersi come diritto al riscatto o al trasferimento delle somme accantonate nel proprio conto individuale nonché dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto conferito secondo la disciplina regolamentare tempo per tempo in vigore, ovvero:

- 1) *per i riscatti o trasferimenti nel periodo dall'1/1/1988 fino al 31.12.2002*: diritto al riscatto o trasferimento delle somme corrispondenti alla sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto salve le maggiorazioni previste in funzione dell'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;
- 2) *per gli iscritti presenti alla data del 1 gennaio 2003*:
 - a) - *senza contribuzione per i periodi successivi alla data dell'1 gennaio 2003*: il diritto al riscatto o trasferimento delle somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (art. 40 e 44 Reg.) determinata in base agli accordi sindacali del 16 gennaio 2002 oltre alle corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite;
 - b) - *con contribuzione per periodi successivi alla data dell'1 gennaio 2003*: il diritto al riscatto o trasferimento di quanto previsto dalla precedente lettera a) oltre alle sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi all'1 gennaio 2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro ed all'accantonamento del trattamento di fine rapporto conferito versato dopo il 31.12.2006.

Articolo 34

Erogazioni assistenziali

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 dello Statuto (*Prestazioni*) possono essere concesse erogazioni a favore di quei dirigenti che, per comprovate ragioni di carattere prevalentemente familiare, vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno o, in caso di morte del dirigente, a favore del coniuge o dei congiunti entro il quarto grado viventi a carico.
2. Le erogazioni assistenziali vengono concesse, su richiesta scritta e motivata, al dirigente o, in caso di morte del dirigente, al coniuge o ai congiunti di cui al comma precedente dal Comitato Esecutivo che, a suo insindacabile giudizio, decide caso per caso, anche in base alle disponibilità stanziato allo scopo dal Consiglio di amministrazione. Parte di tali disponibilità può essere destinata annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alla

concessione di borse di studio ai figli dei dirigenti in attività di servizio, in prosecuzione volontaria o pensionati, nonché ad altre iniziative culturali ed assistenziali.

3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la concessione di sussidi per le famiglie di dirigenti in attività di servizio o pensionati con figli, legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi, in condizione di grave disabilità, stabilendo condizioni e modalità di concessione.
4. Gli stanziamenti e le erogazioni di cui al presente articolo fanno carico al conto generale di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*) e devono essere distintamente evidenziati nel bilancio del Fondo.

Articolo 35

Anticipazioni sull'accantonamento costituito con conferimento di trattamento di fine rapporto

1. Limitatamente all'accantonamento costituito mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto, gli iscritti possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
 - a) in qualsiasi momento *per spese sanitarie* a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo *per l'acquisto della prima casa* di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli *interventi di manutenzione* ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 449/1997;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 80%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione in qualsiasi momento.
4. Le somme oggetto di anticipazione di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria; le somme oggetto di anticipazione di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
5. Non è ammessa la concessione di anticipazioni sui conti individuali degli iscritti.

Articolo 35 bis

Contribuzione addizionale

1. Previa stipula di accordi aziendali, potranno essere destinati al Fondo contributi addizionali alle contribuzioni ordinaria e integrativa di cui all'art. 5. Le aziende che intendono avvalersi di detta possibilità dovranno far pervenire comunicazione su apposito modulo predisposto dal Fondo sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda e dal dirigente interessato, corredato di copia del relativo accordo aziendale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 debbono prevedere la misura e la durata dei versamenti addizionali che possono essere effettuati con scelta tra le seguenti classi di contribuzione:
60% – 90% - 120% della normale quota di contribuzione obbligatoria, ordinaria e integrativa, anno per anno prevista dai contratti per i dirigenti del settore.
3. Ai fini contributivi e delle relative prestazioni la contribuzione addizionale segue le regole di quella obbligatoria di cui al vigente regolamento del Fondo, salvo, per le pensioni di invalidità, quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 (*Pensione di invalidità*).
4. I versamenti della contribuzione addizionale vengono eseguiti trimestralmente, in concomitanza ed alle scadenze previste per i versamenti contributivi di cui all'art. 7 (*Scadenze di versamento – Linea di investimento dedicata al trattamento di fine rapporto conferito*).

Articolo 36

Contribuzione relativa al periodo di preavviso

1. La contribuzione ordinaria versata ai sensi del comma 4 dell'art. 5 (*Tipologia e misura dei contributi*) comporta l'incremento del conto individuale e dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il dirigente inizi entro questo periodo un nuovo rapporto, l'anzianità contributiva eccedente il periodo di intervallo tra i due rapporti di lavoro non viene conteggiata. I termini fissati nel presente Regolamento per l'esercizio di facoltà e diritti stabiliti dal comma 2 dell'art. 30 (*Mantenimento delle coperture assicurative*) e dall'art. 11 (*Prosecuzione volontaria*) sono posticipati per tutto il periodo di tempo cui è stata commisurata l'indennità sostitutiva del preavviso.

Articolo 37

Contributi di servizio

1. I contributi integrativi di cui all'art. 5 (*Tipologia e misura dei contributi*) sono comprensivi dell'aliquota dell'1%, sull'ammontare dei contributi di cui al comma 1) di detto articolo incassati annualmente, che dovrà essere versata a Manageritalia a titolo di contributi di servizio contrattuali.

Articolo 38

Termine per la liquidazione delle prestazioni

1. I trattamenti pensionistici richiesti dagli interessati in possesso dei requisiti si intendono liquidati nei termini e senza corresponsione di interessi allorché viene data dal Fondo

disposizione per il pagamento agli Istituti bancari incaricati entro i limiti seguenti:

- a) per le pensioni: entro la seconda scadenza utile per il pagamento delle rate mensili di cui all'art. 17 (*Modalità di erogazione della pensione*), successiva alla data in cui viene completata la pratica, con la ricezione da parte del Fondo della documentazione richiesta o degli ultimi versamenti contributivi;
 - b) per le prestazioni in capitale e il riscatto delle posizioni degli iscritti: entro 60 giorni dal perfezionamento della pratica come indicato alla lettera a).
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica alle prestazioni pensionistiche indipendentemente dalla data di decorrenza cui si fa riferimento per la liquidazione ai sensi dell'art. 16 (*Decorrenza della pensione di vecchiaia – documentazione a corredo della domanda*).
 3. Nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, il Fondo corrisponde, per il periodo successivo ai termini stessi, gli interessi di mora al tasso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

Attribuzione del risultato di esercizio

1. In sede di approvazione del bilancio annuale il risultato di esercizio é ripartito tra i conti in cui si articola la gestione secondo criteri e modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che tengano conto di quanto segue:
 - a) il rendimento del trattamento di fine rapporto conferito viene determinato con riferimento al risultato conseguito nelle linee di investimento ad esso dedicate;
 - b) una quota del residuo risultato di esercizio é comunque obbligatoriamente attribuita ai conti individuali e ripartita tra gli stessi proporzionalmente all'entità dei medesimi.

Articolo 39 bis

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie inerenti il rapporto associativo, se non riservate dalla legge all'autorità giudiziaria, saranno devolute ad un collegio composto di tre arbitri.
2. Un arbitro sarà nominato dall'associato, un secondo arbitro dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, mentre il terzo arbitro, che avrà la funzione di Presidente del Collegio, sarà designato di comune accordo tra i due, ovvero, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato avrà natura rituale e gli arbitri dovranno decidere secondo le norme di diritto.

CAPO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 40

Consistenza iniziale del conto pensioni e dei conti individuali

1. Il conto pensioni di cui al comma 2 dell'art. 13 dello Statuto (*Assetto amministrativo e contabile*) è costituito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal valor capitale, valutato in sede di bilancio tecnico, delle pensioni in pagamento alla predetta data.
2. La consistenza iniziale dei conti individuali degli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita in base ai criteri concordati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto (*Scopo del Fondo*), sentito il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Articolo 41

Liquidazione delle prestazioni e trasferimento di posizione in sede di prima applicazione del presente Regolamento – Conto individuale di riferimento

1. Ai fini del trasferimento della posizione individuale ad altro fondo e della liquidazione delle prestazioni dovute nella fase iniziale di applicazione del presente Regolamento, l'ammontare del conto individuale di riferimento si ottiene sommando al conto medesimo intestato all'iscritto alla data di entrata in vigore del presente regolamento i contributi ordinari pervenuti successivamente, sino alla data della liquidazione o del trasferimento.

Articolo 42

Opzione per la liquidazione in valor capitale della pensione spettante

1. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 27 (*Liquidazione della pensione in valor capitale*), gli iscritti che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intero trattamento in forma capitale; l'ammontare della posizione dell'iscritto dovuto in tal caso è determinato con i criteri di cui al comma 3 dell'art. 13 (*Pensione di vecchiaia*).
2. Gli iscritti al 27 aprile 1993 che abbiano conseguito la pensione di vecchiaia di cui all'art. 14 del previgente Regolamento entro il 31 dicembre 2006 possono richiedere, qualora il trattamento sia inferiore a 5.000,00 euro, la liquidazione in capitale della pensione in godimento. Quest'ultima viene trasformata in capitale mediante i coefficienti di cui all'Allegato B del previgente Regolamento; nel caso in cui il pensionato abbia età inferiore o pari a 65 anni se uomo ed a 60 anni se donna, si applica il coefficiente corrispondente, rispettivamente, a queste ultime età. Il valor capitale risultante è in ogni caso ridotto della somma delle rate di pensione già corrisposte.
La domanda di liquidazione in valor capitale va indirizzata al Comitato Esecutivo del Fondo, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 43

Anzianità contributiva pregressa

1. Agli iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il trattamento pensionistico in forma di rendita è liquidato, limitatamente alla quota corrispondente alla predetta anzianità contributiva, nella misura più favorevole al beneficiario tra quella derivante dall'applicazione del previgente regolamento e quella prevista dal presente regolamento.

Articolo 44

Contributi per periodi pregressi

1. Nel determinare la consistenza iniziale del conto individuale ai sensi del comma 2 dell'art. 40 (*Consistenza iniziale del conto pensioni e dei conti individuali*), sono computati in favore dell'iscritto anche i contributi obbligatori dovuti per periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento, purchè pervengano al Fondo entro e non oltre i sei mesi successivi alla predetta data: in tal caso, il conto individuale così determinato si considera intestato all'iscritto, a tutti gli effetti, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Ove il versamento di contributi obbligatori relativi ai periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento pervenga dopo che siano trascorsi i sei mesi successivi alla predetta data, il Fondo provvede a rideterminare la consistenza iniziale del conto individuale in base ai criteri concordati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto (*Scopo del Fondo*), ma la conseguente maggiorazione del conto individuale si considera accreditata all'iscritto, a tutti gli effetti, a far tempo dalla data di accredito del versamento.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche ai contributi degli iscritti in prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 11 (*Proseguimento volontaria*).

Articolo 45

Riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria dei versamenti

1. Sono ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti di cui all'art. 11 (*Proseguimento volontaria*) gli iscritti cessati dal servizio da oltre 12 mesi, con almeno un anno di anzianità contributiva che presentassero domanda entro il 31 dicembre 2007.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 46

Cessazione della pensione per gli orfani ante aprile 1990

1. Per le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore alla data del 23 marzo 1990, il limite di età per la conservazione del diritto alla pensione, fissato a 18 anni dall'art. 26 (*Cessazione della pensione ai superstiti*), è mantenuto a 21 anni.

Articolo 47

Sostituzione del precedente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento decorrono dall'1/1/2003 e sostituiscono, a tutti gli effetti, quelle precedentemente in vigore.
2. Le disposizioni di cui agli accordi delle fonti istitutive successivi a detta data hanno la decorrenza rispettivamente prevista da ciascuno di essi.

TABELLA A

**COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA'**

Età	Coeff. trasformazione	
	Maschi	Femmine
50		0,035150
51		0,035860
52		0,036600
53		0,037380
54		0,038210
55	0,040790	0,039080
56	0,041800	0,040000
57	0,042870	0,040980
58	0,044010	0,042020
59	0,045230	0,043120
60	0,046520	0,044290
61	0,047890	0,045540
62	0,049350	0,046880
63	0,050900	0,048310
64	0,052570	0,049850
65	0,054380	0,051510
66	0,056320	0,053290
67	0,058430	0,055210
68	0,060720	0,057300
69	0,063200	0,059570
70	0,065890	0,062040
71	0,068810	0,064730
72	0,071970	0,067670
73	0,075420	0,070870
74	0,079170	0,074370
75	0,083280	0,078220
76	0,087790	0,082460
77	0,092740	0,087120
78	0,098150	0,092260
79	0,104060	0,097940
80	0,110510	0,104220
81	0,117740	0,111190
82	0,125680	0,118840
83	0,134370	0,127240
84	0,144150	0,136640
85	0,155430	0,147430
86	0,168430	0,159700
87	0,182840	0,173310
88	0,197290	0,187150
89	0,211390	0,200910
90	0,225830	0,214900

TABELLA B

COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'

Età	Coeff. Trasformazione	
	Maschi	Femmine
18	0,025830	0,025130
19	0,026080	0,025380
20	0,026350	0,025640
21	0,026620	0,025910
22	0,026900	0,026190
23	0,027190	0,026490
24	0,027500	0,026790
25	0,027820	0,027110
26	0,028150	0,027440
27	0,028500	0,027780
28	0,028860	0,028130
29	0,029240	0,028500
30	0,029640	0,028890
31	0,030060	0,029290
32	0,030500	0,029710
33	0,030970	0,030150
34	0,031450	0,030610
35	0,031950	0,031090
36	0,032480	0,031580
37	0,033040	0,032110
38	0,033620	0,032650
39	0,034230	0,033220
40	0,034860	0,033820
41	0,035530	0,034450
42	0,036240	0,035110
43	0,036980	0,035800
44	0,037760	0,036520
45	0,038580	0,037290
46	0,039450	0,038090
47	0,040360	0,038940
48	0,041320	0,039830
49	0,042330	0,040770

(segue)

Coeff. trasformazione

Età	Maschi	Femmine
50	0,043400	0,041770
51	0,044540	0,042820
52	0,045740	0,043940
53	0,047010	0,045120
54	0,048350	0,046380
55	0,049770	0,047720
56	0,051290	0,049140
57	0,052900	0,050660
58	0,054630	0,052290
59	0,056480	0,054020
60	0,058460	0,055880
61	0,060560	0,057870
62	0,062800	0,060020
63	0,065180	0,062350
64	0,067750	0,064870
65	0,070550	0,067610
66	0,073600	0,070590
67	0,076950	0,073840
68	0,080610	0,077400
69	0,084600	0,081300
70	0,088910	0,085590
71	0,093590	0,090310
72	0,098690	0,095520
73	0,104260	0,101260
74	0,110350	0,107610
75	0,117060	0,114670
76	0,124590	0,122590
77	0,132880	0,131410
78	0,142010	0,141270
79	0,151960	0,152160
80	0,162760	0,164530
81	0,175360	0,178550
82	0,189230	0,194010
83	0,204370	0,211050
84	0,221700	0,230660
85	0,242650	0,254510
86	0,268980	0,283470
87	0,299860	0,317450
88	0,330880	0,351690
89	0,359820	0,384400
90	0,387880	0,416790